

Andiamo ad analizzare le modifiche all'Articolo 8 del Decreto Legislativo numero 285, quello relativo alla circolazione dei velocipedi. Dalle strade urbane ciclabili alle zone di attestamento, ecco quali sono le novità che interessano i ciclisti, ricordando che, secondo le stime, la grandezza del parco biciclette in Italia è tra le 8 e 9 milioni di unità.

Strada Urbana Ciclabile—

Per strada urbana ciclabile si intende una strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore ai 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi. In queste strade i velocipedi possono occupare qualsiasi posizione della carreggiata, così come nelle zone ciclabili e nelle zone di attestamento ciclabile.

Corsia Ciclabile—

Per corsia ciclabile si intende parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane, anche altri veicoli circolano nello stesso senso di marcia. In linea generale, la corsia ciclabile indica la parte della carreggiata più a destra che viene solitamente occupata dalle biciclette nelle strade urbane. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. È prevista anche la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile che corrisponde alla parte longitudinale della carreggiata di strade urbane precedentemente a senso unico di marcia, nella quale i velocipedi potranno circolare anche in senso opposto. Nelle strade in cui sono previste corsie ciclabili per doppio senso ciclabile il limite deve essere pari o inferiore ai 30 km/h. Le corsie ciclabili, in generale, sono previste solo qualora non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili.

Zona Ciclabile—

Per zona ciclabile si intende una zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Sono i comuni, dopo una deliberazione della giunta, a provvedere alla delimitazione delle zone ciclabili nelle quale può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, possono essere realizzate misure di moderazione del traffico e non si può superare il limite di velocità di 30 km/h. In queste zone, come vale per le strade urbane ciclabili, i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Inoltre, nelle zone ciclabili, così come nelle aree pedonali e nelle strade urbane ciclabili, i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, rispettando le regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti.

Zona Di Attestamento Ciclabile— Per zona di attestamento ciclabile si intende un tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all'accumulo e alle manovre dei velocipedi in attesa di ripartire al semaforo. Queste zone potranno essere istituite, se le condizioni di sicurezza fossero adeguate e i flussi ciclabili ne giustificassero la necessità, in determinate intersezioni semaforiche su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h nella quale sia presente o una pista o una corsia ciclabile. Nelle zone di attestamento ciclabile la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi, ad esempio tutti quelli a motore, hanno l'obbligo di fermarsi, mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi. All'interno di queste zone ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione per compiere le manovre consentite, ma solo nella fase di rosso semaforico. Anche all'interno delle zone di attestamento ciclabili, come valido per le zone ciclabili e le strade urbane ciclabili, il velocipede può occupare qualunque posizione nella carreggiata.

Sorpassi Dei Velocipedi—

Per quanto riguarda i sorpassi dei velocipedi da parte dei veicoli a motore, questi devono essere effettuati con adeguato distanziamento laterale, tenendo conto della velocità reciproca, dell'ingombro del veicolo a motore, della ridotta stabilità dei velocipedi e mantenendo, dove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo.